



TRIBUNALE DI MESSINA

- 2^a Sezione Civile -

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n° 200/2007 R.G.Es.;
vista la dichiarazione di rinuncia all'incarico e richiesta di liquidazione del compenso spettante per l'attività di delega alla vendita e di custodia;

OMISSIS

P.Q.M.

nomina in sostituzione del Notaio Caterina Mandanici, quale Delegato, il Notaio Cristiana Vicari, invitando in Notaio Mandanici a consegnare senza ritardo al nominato professionista i fascicoli di studio contenenti gli atti compiuti ed il libretto di deposito intestato alla procedura, ove esistente;

Il Notaio Caterina Mandanici con l'attività di delega alla vendita

OMISSIS

una credito procedente, salvo rivalsa,

invita il Notaio Cristiana Vicari alla pronta ripresa delle operazioni di vendita dei beni staggiti;

Si comunichi.

Messina, 29.01.2022

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Domenico Armaleo

01

200/07 1

4328

TRIBUNALE DI MESSINA
Il Sezione civile
Il giudice

1703

193

*noe
riservare*

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 maggio 2013;
letta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice esecutata ed invero
facente leva sulla dedotta impignorabilità del compendio pignorato per effetto del
conferimento del detto compendio al fondo patrimoniale;

letta la certificazione notarile in atti;
rilevato, invero, che la costituzione del fondo patrimoniale rientra nel novero
delle convenzioni matrimoniali e, come tale, è soggetta al regime di cui all'art. 162
c.c.;

considerato che, come previsto dall'ultimo comma del succitato articolo,
l'opponibilità ai terzi della citata costituzione è condizionata all'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio;

che, invero, la trascrizione del vincolo stesso sugli immobili cui essa si
riferisce (nella specie risalente al 23.12.2006) assolve ad una mera funzione di
pubblicità notizia;

ritenuto che, nel caso di specie, v'è prova che la costituzione del fondo
effettuata dalla parte esecutata sia stata anche annotata a margine dell'atto di
matrimonio in data 3.3.2007 ovvero in epoca antecedente alla trascrizione del
pignoramento (luglio 2007);

che però parte debitrice opponente non ha assolto all'onere della prova sulla
stessa gravante in ordine alla natura dei debiti contratti con i reditori precedenti ed
interventori: invero, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170
c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in
fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per
contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve
dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al
creditore precedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto
per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del
giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere
dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno
essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito
nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in
senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai
coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in
conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. 19.2.2013 n. 4011);

che, nella specie, parte opponente ha allegato ma non dimostrato che i
debiti/crediti azionati dai creditori, precedente ed interventori, siano estranei ai
bisogni della famiglia, ciò che rileva in relazione al credito – fondato su assegno e
correlato decreto ingiuntivo – del precedente, in relazione al credito della

[Signature]

fondato su decreto ingiuntivo emesso per effetto del documentato mancato pagamento del premio assicurativo della polizza stipulata dalla stessa in relazione al credito del CREDITO SICILIANO nascente da scoperto di conto corrente e finanziamento, al credito di BNL nascente da rate impagate di mutuo (per la porzione oggetto di acollo) e di ITALFONDIARIO nascente da scoperto di conto corrente e finanziamento;

devesi prendere atto delle difese formalizzate dalla parte opposta e procedente ai fini della – necessaria - regolamentazione delle spese della presente fase (Cass. 2012 n. 16525);

che deve procedersi al vaglio dell'istanza di vendita anche alla luce dell'avvenuto deposito della stima del compendio pignorato

considerato che, allora, può disporsi la vendita del compendio pignorato con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c., secondo la nuova disciplina introdotta dalla recente riforma del c.p.c.;

rilevato che va nominato un Professionista avente sede nel circondario di questo Tribunale, compreso nell'elenco dei Professionisti disponibili ad assumere incarichi;

rilevato, comunque, che va privilegiata la scelta di un professionista, che, oltre ad avere una specifica esperienza nel settore, può disporre di una struttura organizzativa - quali quelle che alcune categorie di professionisti si sono date, riunendosi in associazioni allo scopo costituite, sulla scorta dell'esperienza positiva delle associazioni dei notai operanti del circondario di Messina - tale da garantire un servizio efficiente;

considerato che va pure nominato il custode del compendio;

considerato invero che nella specie non emergono motivi per ritenere che detta nomina sia priva di utilità: anzi, essa consentirà una migliore conservazione ed amministrazione del medesimo compendio e, permetterà agli interessati all'acquisto di visionare il cespite con un incremento sensibile delle probabilità di esito positivo dell'esperimento di vendita a valori di mercato;

p.q.m.

visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.;

rigetta l'istanza di sospensione;

condanna parte opponente al pagamento in favore dei creditori delle spese di lite che liquida in euro 300,00 per compensi di avvocato oltre iva e cassa per ciascuno ()

visto l'art. 616 c.p.c.,

onera la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito della causa di opposizione, previa iscrizione a ruolo, entro il 15.7.2013, innanzi al giudice (DIVERSO DALLO SCRIVENTE) competente, osservati i termini a comparire prescritti dall'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà;

nomina custode del compendio la dott.ssa R. PETTIGNANO del foro di Messina alla quale affida i compiti di seguito meglio specificati, con facoltà di

avvalersi di incaricati di sua fiducia per lo svolgimento di tutte le operazioni materiali (sopralluogo, informazioni, visite all'immobile, ecc):

1) effettuare il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento redigendo apposito verbale (provvedendo in caso di mancato rintraccio dei debitori all'accesso forzoso con l'ausilio dei CC territorialmente competenti da intendersi con il presente provvedimento delegati alla necessaria assistenza);

2) verificare lo stato di possesso dei beni, se occupati o comunque utilizzati dal debitore o da terzi e a che titolo,

3) se già locati, riscuotere i canoni eventualmente versati dai titolari di contratti di locazione o di affitto, verificando la loro opponibilità alla procedura esecutiva, segnalare al GE nel caso di locazioni inopponibili la loro esistenza per l'eventuale autorizzazione al mantenimento della stessa fino all'ordinanza di liberazione dell'immobile, provvedere ad accendere libretto bancario vincolato all'ordine del professionista delegato delegato, versare le somme percepite; segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni che si protragga da almeno 2 mensilità;

4) se si tratta invece di beni potenzialmente produttivi di reddito e non messi a frutto e sempre che non si tratti di immobili abitati dallo stesso debitore, segnalare la circostanza al Ge con la prima relazione

5) fornire ogni utile informazione in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene agli interessati all'acquisto, inserendo nelle pubblicità il proprio recapito telefonico;

6) accompagnare i predetti interessati a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;

7) provvedere a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene, ove emesso, notificando l'atto di precetto senza ritardo;

8) rendere semestralmente a norma dell'art.593 c.p.c. il conto della sua gestione;


il custode depositerà, al momento della precisazione dei crediti disposta per la predisposizione del progetto di distribuzione, il rendiconto finale della gestione.

delega

il Notaio CATERINA MANDANICI (UNEIM) al compimento delle operazioni di vendita e di tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis, ovvero, in particolare:

1. determinare il valore degli immobili pignorati, a norma dell'art. 568 c.p.c., tenendo conto della relazione redatta dall'esperto in atti e non anche dei rilievi tardivi formulati dalla parte esecutata e degli eventuali chiarimenti a seguito delle note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis disp att. C.p.c. e procedere all'eventuale formazione in lotti del compendio pignorato;

2. procedere alla vendita secondo le modalità indicate al terzo comma di cui all'art 569 c.p.c., e pertanto prima alla vendita senza incanto, fissando,



a) il termine per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., (termine che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento);

b) la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra agli offerenti (che dovrà essere fissata per il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente);

c) il luogo di presentazione delle offerte (che dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art. 571 c.p.c.) presso un suo recapito, indicando che la cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto) dovrà essere versata mediante assegno circolare bancario non trasferibile intestato al professionista che dovrà essere inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;

d) il termine per il versamento del prezzo (che dovrà essere di sessanta giorni dall'aggiudicazione) e delle spese di trasferimento da effettuarsi mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato al delegato ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385\1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito;

e) redigere un avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico ed effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'incanto sulla GAZZETTA DEL SUD e sul sito internet all'indirizzo www.tribunale.messina.it nonché sul sito www.asteannunci.it (ove dovrà pure essere pubblicata la relazione di stima) a cura della EDISERVICE s.r.l. (tel 090770587) nonché mediante affissione all'albo del Tribunale (si cfr. Convenzione del 14.10.2010 intercorsa tra la Presidenza del Tribunale di Messina, le presidenze delle due Sezioni Civili del Tribunale di Messina, la dirigenza amministrativa del Tribunale di Messina ed il rappresentante legale della EDISERVICE s.r.l.); nonché su www.NORMANNO.com;

3. aprire le buste ed esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto e deliberare sulle stesse secondo le regole di cui all'art. 572 cpc, procedendo, in caso di pluralità delle stesse, alla gara sull'offerta più alta così come previsto dall'art. 573 cpc, redigendo il verbale delle relative operazioni;

4. provvedere ai sensi dell'art. 576 (ovvero disporre la vendita con incanto) per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito ovvero nel caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572 terzo comma ovvero per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto luogo per qualsiasi ragione, provvedendo a

a) fissare la data della vendita del compendio pignorato per lo stesso giorno della vendita senza incanto differita però di 20 minuti;

b) emettere l'avviso di vendita che dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 576 c.p.c. (suddivisione in lotti, il prezzo base, data e luogo dell'incanto, importo della cauzione, pari al 10% del prezzo base, l'avvertimento che la mancata partecipazione all'incanto senza documentato e giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura del 9\10 dell'importo e la restante parte verrà acquisita alla procedura, la misura minima dell'aumento da apportarsi alle



offerte, il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione entro il quale dovrà essere depositato il saldo prezzo, da effettuarsi con assegno bancario circolare non trasferibile intestato al delegato, ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385\1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito, nonché l'importo per le spese di trasferimento) da notificarsi ai creditori iscritti non intervenuti;

c) effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'incanto sulla GAZZETTA DEL SUD, nonché sul sito internet all'indirizzo www.tribunale.messina.it nonché sul sito www.asteannunci.it (ove dovrà pure essere pubblicata la relazione di stima) a cura della EDISERVICE s.r.l. (tel 090770587) nonché mediante affissione all'albo del Tribunale (si cfr. Convenzione del 14.10.2010 intercorsa tra la Presidenza del Tribunale di Messina, le presidenze delle due Sezioni Civili del Tribunale di Messina, la dirigenza amministrativa del Tribunale di Messina ed il rappresentante legale della EDISERVICE s.r.l.), nonché su www.NORMANNO.com;

d) ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

e) a curare l'eventuale fase delle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'art. 584 c.p.c.;

f) provvedere in ordine al versamento del prezzo nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 585 c.p.c.;

5. in caso di asta deserta, provvedere sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 599 c.p.c.;

6. in caso di asta deserta e in mancanza di istanze di assegnazione, procedere alla vendita a un prezzo inferiore di 1/4 a quello come sopra determinato e secondo le modalità di cui ai punti 2 e 5 (prima senza incanto e poi nuovamente con incanto), e in caso di esito nuovamente infruttuoso provvedendo ad una successiva vendita, con un'ulteriore riduzione di 1/4 e sempre secondo le medesime modalità (prima senza incanto e poi con incanto), in caso di ulteriore infruttuoso esperimento provvederà ad informare il G.E. delegante;

7. in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, dare tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

8. autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;

9. versare la somma ricavata dalla vendita, depositandola su un libretto bancario da aprire presso istituto bancario a scelta previa indagine di mercato;

10. predisporre, effettuato il versamento del prezzo, il decreto di trasferimento che dovrà fare menzione del contratto di finanziamento di cui si sia eventualmente avvalso l'aggiudicatario per saldare il prezzo e della situazione urbanistica dell'immobile, allegando il certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista provvederà a richiedere;

11. provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni



dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento, prelevando le somme a tal fine necessarie dal ricavato della vendita;

12. formare il progetto di distribuzione e trasmetterlo al G.E.. A tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore ai trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni dei crediti e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione;

13. provvedere, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, alla erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal libretto quelle a sé spettanti.

14. Il Professionista dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti ovvero ritardarne la fissazione se non per ordine del giudice dell'esecuzione.

Fissa, quale termine massimo per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e progetto di distribuzione), 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

Alla scadenza di detto termine di mesi 18 il professionista rimetterà il fascicolo al G.E.

A U T O R I Z Z A

il Professionista delegato ad estrarre, dal fascicolo di ufficio, a sua cura e spese, copia degli atti dallo stesso ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto.

Assegna

al professionista delegato, a titolo di fondo spese e anticipo onorario sull'attività delegata, la somma di € 500,00 ed al custode, a titolo di fondo spese e anticipo onorario sull'attività custodiale, la somma di euro 400,00 che pone a carico del creditore procedente il quale dovrà versarlo entro e non oltre trenta giorni dall'effettuazione della richiesta; trascorso vanamente tale termine il professionista restituirà il fascicolo al G.E. unitamente alla notula per le competenze dovute.

Si comunichi

Messina, il 28 maggio 2013

Il g.e.
(dott. ~~U. Scavuzzo~~)

Cop. 2 conforme all'originale da comunicare a /
11 ~~_____~~ e c/o cancelleria esecuzione
Giulia Bonnohore Tribunale Messina

ME 28.5.13

IL CANCELLIERE

~~_____~~
ARRE

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile - Ufficio esecuzioni

Il G. E.

letti gli atti e sciogliendo la riserva nel procedimento n. 200/07 e sciogliendo la riserva;

Ritenuto che uno dei creditori ha insistito per la prosecuzione della procedura;

Ritenuto che appare necessario riformulare la delega, secondo quanto statuito dal DL 83/15;

ritenuto che, allo stato, è opportuno procedere alla vendita senza incanto a norma dell'art. 571 c.p.c., non reputandosi probabile, ai sensi dell'art. 569, co. 3, c.p.c., che la diversa modalità della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene;

Ritenuto che, in ossequio al disposto dell'art. 591 *bis*, co. 1, c.p.c. e non ricorrendo l'ipotesi di deroga prevista dal co. 2 della stessa norma, le operazioni di vendita coattiva vanno delegate ad un professionista abilitato, scelto sulla base degli elenchi in possesso di quest'Ufficio, in base a criteri di professionalità e rotazione, anche tenendo conto della struttura organizzativa che supporta il predetto e della circostanza che lo stesso è stato già nominato custode del compendio pignorato;

Considerato che il prezzo deve essere fissato in quello dell'ultima asta, ovvero in quello di stima, qualora non si sia provveduto a svolgere alcuna asta;

P.Q.M.

Dispone che il delegato già nominato provveda in particolare a:

Pag. 1

1. Predisporre la vendita senza incanto, redigendo l'avviso con l'indicazione:

- a) Dei beni in vendita e del loro prezzo base;
- b) della data ultima (entro le ore 12,00) e del luogo (presso un suo recapito) per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (termine che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento);
- c) delle modalità di presentazione delle offerte stesse, che vanno inserite in busta chiusa (sulla quale dovranno essere indicate, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., soltanto le generalità di chi presenta l'offerta, il nome del professionista delegato e la data della vendita), con l'avvertimento che l'offerta non è efficace se inferiore di oltre un quarto al prezzo indicato;
- d) dell'importo della cauzione (in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto), che dovrà essere versata mediante assegno circolare bancario non trasferibile intestato a "Nome professionista - n. R.G.E. inserito nella busta chiusa contenente l'offerta;
- e) della data di convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé (che dovrà essere fissata per il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto b) per l'apertura delle buste, la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
- f) del termine di centoventi giorni dall'aggiudicazione per il

versamento del prezzo e delle spese di trasferimento, da effettuarsi mediante assegno bancario circolare non trasferibile intestato come sopra ovvero secondo le modalità di cui all'art. 41 del TU n. 385/1993 nel caso in cui vi sia un creditore fondiario e nei limiti della parte ipotecaria del suo credito;

g) del fatto che, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e d.lgs. n. 192/2005 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto dell'ordinanza di vendita e dell'elaborato peritale, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze.

2. effettuare la pubblicità, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, con i medesimi mezzi già previsti nella ordinanza di DELEGA ORIGINARIA

3. aprire le buste ed esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto 3 e deliberare sulle stesse secondo le regole di cui all'art. 572 c.p.c., procedendo, in caso di pluralità delle stesse, alla gara sull'offerta più alta così come previsto dall'art. 573 c.p.c. (con offerte in aumento tra il 3 % ed il 5 % del prezzo base, salvo diversa indicazione del giudice), redigendo il verbale delle relative operazioni;

4. in caso di mancanza di offerte ricevibili, provvedere sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli artt. 588 e 599 c.p.c., previa autorizzazione del giudice;
5. in caso di mancanza anche di istanze di assegnazione, procedere entro sessanta giorni dalla vendita infruttuosa a nuovi tentativi di vendita coattiva (la successiva vendita, ove ritenuto opportuno, con un ribasso non superiore al 25 %, la ulteriore vendita con un ribasso non superiore al 15 %);
6. in caso di inadempienza dell'aggiudicatario, dare tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo; per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
7. autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
8. versare senza indugio la cauzione dell'aggiudicatario e le somme ricavate dalla vendita su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, presso l'istituto bancario a scelta del delegato, documentando le condizioni contrattuali proposte entro giorni 30 dalla comunicazione della presente;
9. predisporre, effettuato il versamento del prezzo, il decreto di trasferimento che dovrà fare menzione del contratto di finanziamento di cui si sia eventualmente avvalso l'aggiudicatario per saldare il prezzo e della situazione urbanistica dell'immobile, allegando il certificato di destinazione urbanistica avente validità di un anno dal rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista provvederà a richiedere;

10. provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento prelevando le somme a tal fine necessarie dal ricavato della vendita;

11. formare il progetto di distribuzione e trasmetterlo al G.E.; a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore ai trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni dei crediti e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione;

12. provvedere, all'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione, alla erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal libretto quelle a sé spettanti;

dispone

a) che il delegato, entro quindici giorni da ciascun tentativo di vendita, riferisca dell'esito al giudice;

b) che, qualora siano stati celebrati infruttuosamente almeno tre tentativi di vendita, il delegato rimetta senz'altro le parti innanzi al giudice, al fine della verifica in contraddittorio dell'eventuale antieconomicità della procedura o del perdurante interesse all'azione esecutiva;

c) che, analogamente, il delegato rimetta il fascicolo al giudice nel caso in cui il prezzo base sia divenuto uguale od inferiore ad € 15.000,00;

d) che il delegato, almeno ogni sei mesi (di norma, entro gennaio ed entro luglio di ogni anno) depositi al giudice una relazione riepilogativa dell'attività svolta;

Fissa

il termine massimo di dodici mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e progetto di distribuzione), alla cui scadenza rimetterà gli atti al sottoscritto.

Si comunichi

Messina, 10 dicembre 2015

Il Giudice dell'esecuzione

(dott. Antonino Orifici)

Depositato in cancelleria

il 17 DIC 2015

IL CANCELLIERE

Anna Maria

N. 200/2007 R.G.Es.



TRIBUNALE DI MESSINA
- 2^a Sezione Civile -

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n° 200/2007 R.G.Es.;
vista la relazione depositata in data 18.10.2017 dal professionista delegato Notaio Caterina Mandanici e ritenuto di dovere fornire idonee disposizioni per la prosecuzione delle operazioni di vendita del compendio rimasto invenduto;

P.Q.M.

visto l'art. 591-bis c.p.c.,

CONFERMA LA DELEGA

al Notaio Caterina Mandanici per il compimento delle operazioni di vendita e di tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 591-bis c.p.c. nei termini di cui all'ordinanza di rimodulazione della delega resa dal G.E. in data 17.12.2015, salve le precisazioni di seguito indicate;

invita il delegato ad effettuare un ulteriore ciclo di n° 3 vendite senza incanto dell'immobile pignorato, disponendo che in ciascuna occasione il prezzo di vendita del bene sia individuato nel medesimo importo della precedente vendita andata deserta, ribassato ogni volta nella misura del 15%;

dispone che l'avviso della vendita sia pubblicato, laddove possibile, sul Portale delle Vendite Pubbliche.

fissa il termine massimo di diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (vendita, predisposizione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione), alla cui scadenza il professionista rimetterà in ogni caso gli atti allo scrivente G.E per le determinazioni di competenza;

conferma per il resto l'ordinanza di rimodulazione della delega del 17.12.2015.

Si comunichi al professionista delegato ed alle parti costituite a cura della Cancelleria.
Messina, 03/02/2018

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Daniele Carlo Madia